

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1982-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1962

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, prevede all'articolo 238:

« La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati od una organizzazione internazionale, accordi che istituiscono una associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante alla unanimità e dopo consultazioni dell'Assemblea.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente trattato questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura dell'articolo 236 ».

Avvalendosi di quanto disposto nel primo comma del citato articolo, la Grecia presentò il 25 luglio 1959 domanda di associazione alla Comunità Economica Europea; il Consiglio dei Ministri della Comunità con nota del 25 luglio 1959 autorizzò la Commissione della C.E.E. a trattare con i plenipotenziari greci e dopo due anni di complessi e delicati negoziati i rappresentanti dei Governi del Belgio, Repubblica Federale della Germania, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo e dell'Olanda poterono firmare il 9 luglio 1961 ad Atene l'Accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

Tale Accordo venne dichiarato formalmente concluso, con decisione unanime del Consiglio dei Ministri, dopo che l'Assemblea Parlamentare Europea, a norma del secondo comma del citato articolo 238, ebbe dato il suo parere favorevole nella sessione di settembre 1961, sciogliendo così la riserva contenuta nell'articolo 75 dell'Accordo stesso.

Esso viene ora sottoposto alla ratifica del nostro Parlamento in base al disposto del terzo comma del citato articolo 238, in quanto in esso vi sono alcune clausole, quali in particolare quella contenuta nel Protocollo n. 19 che concede un prestito di 125 milioni di dollari U.S.A., da utilizzarsi, entro i cinque anni successivi alla entrata in vigore del detto Protocollo, per il finanzia-

mento di progetti di investimento che contribuiscano alla produttività della economia greca. Tali clausole esorbitano dalle facoltà concesse al Consiglio dei Ministri della C.E.E. e pertanto rendono necessaria l'applicazione dell'articolo 236 del Trattato di Roma.

Nel suo complesso l'Atto sottoposto alla vostra ratifica consiste nell'Accordo di associazione vero e proprio, di 19 Protocolli aggiuntivi intesi a risolvere alcuni problemi particolari, e ad estendere alla Grecia alcuni protocolli del Trattato di Roma, come il n. 4 che riproduce il 2° protocollo del sopradetto Trattato, relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi ad esso connessi; di due dichiarazioni di intenzioni, dell'Atto finale con relativo scambio di Note firmate anch'esse ad Atene il 9 luglio 1961 e degli altri Atti elencati nell'articolo 1 del disegno di legge. Inoltre viene sottoposta alla vostra approvazione la delega al Governo ad emanare con decreti aventi valore di legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi (articolo 3) e l'autorizzazione di spesa per lire 75 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 quale quota a nostro carico del prestito concesso alla Grecia (articolo 4).

Esso è il primo Accordo di associazione stipulato dalla Comunità Economica Europea, poichè la Grecia è stata la prima Nazione che ne ha fatto domanda.

Successivamente domande di associazione o di adesione sono state presentate da altri Paesi, ma esse sono di data recente e sono pertanto in corso di esame, mentre per la più antica — quella della Turchia — i cambiamenti avvenuti nella politica interna di quel Paese ne hanno ritardato i negoziati.

L'Accordo in esame contiene soltanto clausole di carattere economico e, come precisato nel preambolo, ha lo scopo di « assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita del popolo in Grecia e della Comunità Economica Europea, mediante un più rapido progresso economico ed una armoniosa espansione degli scambi, nonchè a ridurre il divario tra la economia greca e quella degli Stati membri della Comunità »

Praticamente l'Accordo tende a creare una unione doganale comprendente la totalità degli scambi e tale formula è stata assunta per rendere possibile il regime di associazione previsto dal Trattato di Roma con le disposizioni del G.A.T.T.

La completa smobilitazione tariffaria è prevista nel termine massimo di dodici anni (articolo 6) ad eccezione dei prodotti elencati nell'Allegato n. 1, per i quali la durata del periodo transitorio viene prolungata fino al 22° anno dalla ratifica dell'Accordo.

Nello stesso tempo è prevista l'adozione, da parte della Grecia, di una tariffa esterna comune e viene precisato il ritmo secondo il quale dovranno essere abolite le restrizioni quantitative alle importazioni applicate da Stati membri nei riguardi della Grecia e quelle applicate dalla Grecia per prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità.

Comunque, nel termine massimo di ventidue anni, non sarà più ammessa alcuna restrizione quantitativa alle esportazioni effettuate nei due sensi.

Per i prodotti agricoli, risorsa principale del popolo greco, l'Accordo — nel Titolo II, Capitolo III — stabilisce un regime speciale basato sulla armonizzazione della politica agricola ellenica con la politica agricola comune approvata dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. il 14 gennaio 1962.

È questa la parte dell'Accordo che ha formato oggetto di lunghe discussioni tra le parti contraenti, poichè la Grecia avrebbe voluto un regime privilegiato nel campo dell'agricoltura col pretesto che apriva il suo mercato alla produzione industriale dei Paesi della Comunità Europea.

Tale principio non era difendibile, poichè sarebbe stato paradossale incoraggiare la esportazione industriale a scapito della produzione agricola, che desta non poche preoccupazioni nella Comunità.

Comunque, dopo lunghe trattative si è raggiunto un compromesso che rende possibile l'attuazione graduale, nel termine di ventidue anni, della armonizzazione della economia agricola greca nella politica agricola comunitaria.

I prodotti agricoli ai quali si riferisce l'Accordo sono stati elencati negli allegati II e III.

Nel primo gruppo (allegato II) sono compresi i prodotti per i quali può essere concesso soltanto lo « standstill » tariffario e contingentale e cioè il blocco delle tariffe doganali e dei contingenti ai livelli raggiunti dai Paesi membri alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Nel secondo gruppo (allegato III) sono compresi i prodotti agricoli per i quali la Comunità estende alla Grecia lo stesso trattamento doganale e contingentale che i « Sei » applicano fra loro in base alle norme del Trattato di Roma.

A seguito di nostre ferme prese di posizione, alcuni prodotti — come ad esempio i vini di uve fresche ed i mosti di uva — che i greci chiedevano di includere nell'allegato III furono invece compresi nell'allegato II, a tutela delle nostre produzioni ed esportazioni vinicole.

Inoltre, con apposito protocollo (n. 18) vennero fissati i limiti entro i quali dovranno effettuarsi, anno per anno, le esportazioni elleniche verso la Comunità per gli agrumi, le uve destinate al consumo diretto e le pesche. Col cennato protocollo si è inteso evitare che la espansione delle esportazioni greche, sui mercati della C.E.E., si effettuino in modo indiscriminato a scapito delle analoghe esportazioni italiane, tanto più che l'esportazione del prodotto in parola interessa direttamente il Mezzogiorno d'Italia, al quale lo stesso Trattato riconosce una posizione particolare.

Col protocollo di che trattasi è stata inoltre prevista la possibilità di ricorso ad una clausola di salvaguardia, che consentirà all'Italia l'adozione di idonee misure nel caso in cui le esportazioni greche dovessero creare difficoltà reali per le nostre esportazioni di prodotti similari. Con apposita dichiarazione interpretativa è stata anche precisata la portata delle difficoltà reali che potrebbero giustificare l'aumento dei livelli di esportazioni greche di agrumi a partire dai quali l'Italia potrà invocare la clausola di salvaguardia di cui sopra.

Una ulteriore possibilità di ricorso alla clausola di salvaguardia è stata prevista per le olive e l'olio di oliva.

Nel settore dei tabacchi e dei cascami di tabacco, prodotti che interessano le due parti ed in modo particolare l'Italia e la Grecia, si è dovuto consentire ad alcune concessioni per tenere conto che, per attenuare l'attuale squilibrio degli scambi della Grecia con la Comunità, era indispensabile accrescere le esportazioni elleniche, segnatamente di prodotti agricoli, verso i Paesi del Mercato Comune.

È stato però possibile esimere il nostro Monopolio da impegni d'acquisto di tabacchi orientali per quantitativi superiori al 60 per cento del suo fabbisogno tecnico con un minimo garantito per un valore di dollari 2.800.000, pari a circa lire 1.700.000.000 (prot. n. 16).

La media degli acquisti effettuati sul mercato greco dal Monopolio italiano negli ultimi anni è stata di circa tonnellate 2.000, pari ad un valore di circa lire 1.600.000.000, non dissimile quindi dal minimo garantito e pertanto la situazione che si viene a creare non dovrebbe destare preoccupazioni per i nostri tabacchicoltori, tanto più che il consumo di tabacco orientale in Italia aumenta mediamente del 6 per cento annuo.

Si soggiunge che comunque talune situazioni interessanti la nostra economia agricola potranno essere meglio definite, quando saranno state determinate le disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune e le condizioni per l'armonizzazione delle politiche agricole comunitaria e greca. Giova ricordare che la facoltà concessa alla Grecia di armonizzare o meno non impedisce alla Comunità di chiedere che la procedura d'armonizzazione venga iniziata per diversi prodotti e che la Comunità stessa ha, del pari, la possibilità di opporsi.

Per le considerazioni che precedono, si hanno fondate ragioni che l'accordo di associazione della Grecia alla C.E.E. sia tale da garantire non soltanto la coesistenza dei nostri interessi agricoli con quelli dello Stato associato, ma anche concrete possibilità di compensazione in altri settori economici.

Il Titolo III dell'Accordo determina le norme di attuazione della libera circolazione delle persone e dei servizi e la libertà di stabilimento secondo i principi del Trattato di Roma. In particolare la libera circolazione dei lavoratori potrà attuarsi non prima del termine del periodo transitorio di dodici anni (articolo 44).

Comunque, però, durante il periodo transitorio il Consiglio di associazione può determinare il regime da applicare al movimento dei lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione della mano d'opera, adottate in conformità del capitolo I, Titolo III, della seconda parte del Trattato di Roma, tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.

Così pure per le altre attività sopra elencate lo stesso Consiglio di Associazione deciderà le norme di attuazione.

Infine particolari norme si riferiscono al regime dei trasporti, alle regole di concorrenza, al movimento di capitali, alla fiscalità, al ravvicinamento delle legislazioni ed al coordinamento delle politiche economiche e fiscali.

Per l'applicazione dell'Accordo larghi poteri di decisione sono stati dati al Consiglio di associazione formato in modo paritetico e composto da membri del Governo greco, da membri dei Paesi facenti parte della Comunità Economica e da membri della Commissione della C.E.E. Il Consiglio di amministrazione delibera all'unanimità (articolo 67).

In caso di controversia relativa all'applicazione od alla interpretazione del presente Accordo tra la Comunità o uno Stato membro della Comunità e la Grecia, se il Consiglio di Associazione non è in grado di decidere, esso può sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia o ad ogni organo giurisdizionale esistente.

Qualora però non vi sia accordo per la scelta dell'organo giurisdizionale di cui sopra, la controversia verrà decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti da ognuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai due primi arbitri. Qualora non intervenga un accordo

con la procedura di cui sopra, il terzo arbitro verrà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia (articolo 67).

Infine il Consiglio di Associazione prenderà tutte quelle decisioni utili a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo e il Comitato Economico e Sociale da un lato ed il Parlamento greco e gli organi corrispondenti dall'altro (articolo 71).

Per la realizzazione di tutte le accennate disposizioni i Governi hanno tenuto conto delle caratteristiche peculiari della economia greca e pertanto sono previste alcune agevolazioni per tutto il periodo transitorio, senza però recare pregiudizi ai principi fondamentali del Trattato di Roma.

Infatti il Trattato del 25 marzo 1957 non è diretto soltanto a salvaguardare gli interessi particolari di ciascuno Stato membro, ma intende perseguire la realizzazione di una larga cooperazione europea, dando così la possibilità a tutti i Paesi, in particolare dell'Europa, di beneficiarne e contribuirvi.

Evidentemente, perchè ciò non crei squilibri e dannose ripercussioni, è necessario che i Paesi aderenti alla Comunità Economica si trovino in condizioni economiche comparabili tra di esse. Il Governo greco perciò non ha chiesto l'adesione alla C.E.E., ma soltanto l'associazione onde, attraverso una unione doganale, da realizzarsi in un periodo transitorio di 12 anni, elevato a 22 anni per alcuni prodotti, possa gradatamente avere il tempo di sviluppare la sua

economia sino ad un livello tale da consentirgli di accettare integralmente le norme più rigide e più estese del Trattato di Roma.

È a questo scopo che nel citato Protocollo n. 19 viene concesso alla Grecia un prestito di 125 milioni di dollari da effettuarsi in cinque anni, al fine di favorire progressivamente un livello di sviluppo economico paragonabile a quello raggiunto dai Paesi membri della Comunità.

L'Accordo quindi è stato stipulato non soltanto per fini economici, ma esso ha un valore politico di rilevante importanza, fondato sul principio basilare di non creare una Comunità chiusa, autarchica e protezionistica, ma aperta e liberale, tale da rendere attuabile una cooperazione stretta e fruttuosa con i Paesi che sono disposti ad accettare i principi e le norme del Trattato di Roma.

La Grecia, Paese al quale ci legano particolari vincoli di amicizia, è la prima Nazione che si unisce, sia pure per ora soltanto come associata, alla nostra politica europea e di ciò siamo particolarmente lieti, formulando l'augurio che l'attuazione dell'Accordo la metta rapidamente in condizioni di diventare membro della Comunità, come previsto dall'articolo 72. Pertanto si rivolge l'invito ad approvare il presente disegno di legge che ratifica l'Accordo di associazione della Grecia alla Comunità Economica Europea.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia:

a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi;

b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per la applicazione dell'Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi;

c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed atti connessi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro

entrata in vigore in conformità agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 4.

All'onere di lire 75.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, sarà fatto fronte a carico del fondo globale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso per provvedere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.